



# Comune di Colazza

Provincia di Novara

Ordinanza N. 552/10

prot. n. 3219

Oggetto: **SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2010 – 2011**

## IL SINDACO

**Ritenuta** indispensabile la necessità di emanare provvedimenti atti ad evitare che, in caso di nevicate, possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone;

**Ravvisata** l'esigenza di porre le macchine spazzaneve in condizioni di operare agevolmente per lo sgombero della neve;

**Visti** l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 7-bis del D. lgs. 267 del 2000;

**Visto** l'art. 6bis della legge 125 del 24.07.2008;

**Visti** gli articoli 50 e 54 del *D. Lgs. 18.08.2000 n. 267*;

## ORDINA

Per i motivi in premessa esposti, nel periodo compreso tra il **15 novembre 2010 al 30 aprile 2011** a tutti i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati, occupanti di abitazione privata, e in via solidale i titolari di negozi esercizi commerciali, stabilimenti, magazzini e, in generale, di tutti gli edifici prospicienti ad aree soggette a pubblico passaggio:

1. di provvedere, durante e dopo le nevicate, a tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi e le banchine stradali lungo il confine dei fabbricati di proprietà o occupati, se il marciapiede non esiste, dovrà essere sgomberato uno spazio di larghezza non inferiore a m 1,50 per tutto il fronte dei propri edifici o delle recinzioni lungo le vie ed aree pubbliche;
2. di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o al margine dell'area sgombrata e comunque in modo da non impedire la circolazione veicolare e pedonale evitando di ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
3. di aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque;
4. di provvedere a sgomberare dalla neve i balconi e i davanzali nelle prime ore del mattino in modo da non recare pericolo, molestia o danni ai passanti;

5. di rimuovere in sicurezza e precauzione, la neve dai tetti che per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose, adottando durante tale operazione le opportune cautele per non creare pericolo per i passanti e/o danno alle cose;
6. in caso di gelo di provvedere a cospargere sui luoghi di passaggio e sugli spazi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sabbia, sale o altro materiale per impedire il crearsi di zone scivolose che possono arrecare pericolo per la pubblica incolumità;
7. di non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi, passaggi pedonali o sulla carreggiata stradale;

**E' VIETATO** depositare sulle vie, piazze, aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o luoghi privati e scaricare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via;

Solo in caso di comprovata urgenza e necessità, durante le operazioni di rimozione della neve dai tetti, si potrà scaricare la neve su suolo pubblico, previa, comunque, autorizzazione dell'amministrazione comunale e l'adozione di tutte le cautele necessarie per evitare danni a cose e persone, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tale attività;

Ai residenti nelle abitazioni situati all'ultimo piano degli edifici, in via principale e in via subordinata ai proprietari e agli amministratori, è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni.

Per agevolare la rimozione della neve e il ripristino della viabilità, in caso di entità superiore ai 20 cm, i proprietari dei veicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale, ricoverandoli altrove – preferibilmente all'interno della loro proprietà, fino a quando il servizio pubblico non abbia provveduto a liberare le carreggiate

I trasgressori alle suindicate disposizioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7- bis del D. lgs. 267 del 2000, con ammissione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a **€ 50,00**, con possibilità di versare immediatamente l'importo dovuto nelle mani degli Agenti accertatori o con pagamento, entro 60 giorni dalla data di constatazione o di notificazione della violazione commessa direttamente presso gli uffici del Comando Polizia Locale dell'Alto Vergante.

Sarà resa pubblicità ai sopra descritti provvedimenti mediante affissione all'albo comunale e sul sito Internet del Comune di Colazza nonché con ogni altro mezzo idoneo alla diffusione della presente ordinanza.

Tutte le Forze di Polizia dello Stato e Locale operanti in loco e deputate all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale ai sensi art. 11 e 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricate della esecuzione della presente e del relativo controllo sulla circolazione stradale.

Copia della presente sarà trasmessa: alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Novara, Questura, Stazione Carabinieri di Lesa e C.F.S. di Nebbiuno, per quanto di loro competenza.

*Dalla Casa Comunale, 10 novembre 2010*

**IL SINDACO**  
**Ileana Sbalzarini**